



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 123

del 30/12/2021

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022**

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 15:20 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito in modalità telematica, in videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO		X
MANNUCCI LAURA	X		DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 24 - Assenti n° 1

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Cristina Buti**.

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno dettato la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/07/2020 è stato approvato il regolamento della nuova IMU, in vigore dal 01/01/2020, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/02/2021 sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2021, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/04/2021 è stata approvata la manovra IMU sostegni anticrisi Covid-19 per l'annualità 2021;

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- al comma 748, *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”;*
- al comma 749, *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;*
- al comma 750, *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”;*
- al comma 751, *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa*



costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”;

- *al comma 752, “L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;*
- *al comma 753, “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”;*
- *al comma 754, “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;*

DATO ATTO, altresì, che la medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

- *al comma 756, che “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (...)”;*
- *al comma 757, che “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;*

DATO ATTO che, alla data odierna, non risulta emanato il Decreto di cui al comma 756 sopra richiamato, e che, di conseguenza, nelle more della sua emanazione, è necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU nelle stesse modalità adottate negli anni precedenti;

DATO ATTO altresì che, in assenza di deliberazione da parte dell'Ente e di mancata pubblicazione della delibera sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022, come stabilito dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 03/12/2021, recante “Imposta Municipale Propria (IMU) – Proposta al Consiglio Comunale su approvazione aliquote, detrazioni e agevolazioni anno 2022”;

DATO ATTO che l'Ente, nel definire le aliquote IMU, è chiamato a valutare e contemperare i seguenti aspetti:

- esigenze di bilancio per l'anno 2022 in relazione agli obiettivi dell'ente di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità;
- pressione fiscale IMU a carico dei contribuenti, tenuto anche conto della manovra fiscale complessiva adottata da parte dell'Ente;

RITENUTO opportuno definire le aliquote IMU per l'anno 2022 con l'obiettivo di garantire risorse adeguate al rispetto degli equilibri di bilancio 2022, tenuto conto delle altre manovre in adozione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, come di seguito meglio dettagliato:

Aliquote	Fattispecie
0,60%	Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (individuare negli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)
0,76%	Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale, ex art. 2, c. 3, Legge 431/1998
1,03%	Immobili ad uso abitativo (rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/9) e relative pertinenze, non rientranti nei casi precedenti (a titolo esemplificativo: abitazioni sfitte, abitazioni a disposizione, abitazione locata a canone non concordato, abitazioni in uso gratuito, eccetera)
1,06%	Immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986
1,06%	Immobili di categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati) e D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro)
1,00%	Immobili appartenenti alla categoria catastale C, ad esclusione di C/1 (Negozi e botteghe) e C/3 (Laboratori per arti e mestieri), non ricompresi nelle categorie precedenti
0,87%	Aliquota ordinaria (tutti gli immobili non compresi in alcuna delle categorie precedenti, quali immobili di categoria B, C/1, C/3, D, terreni agricoli, aree edificabili, eccetera)
0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale

RICORDATO che:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale,



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- alla data odierna, non è ancora intervenuto alcun differimento del termine sopra previsto, per cui il termine ultimo di approvazione della manovra IMU 2022 risulta fissato nel 31/12/2021;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 1, c. da 748 a 754, della L. 160/19;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n.58;

RICORDATO, in tal senso, che l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A partire dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360....”*;

RICORDATO altresì, che l'art.13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU), e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...”*;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto “Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche



ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:

Presenti al voto	n. 24
Favorevoli	n. 16
Contrari	n. 5 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli, Chiavacci, Battini)
Astenuti	n. 3 (Cioni B., Masi, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. approvare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:

Aliquote	Fattispecie
0,60%	Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (individuare negli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)
0,76%	Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale, ex art. 2, c. 3, Legge 431/1998
1,03%	Immobili ad uso abitativo (rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/9) e relative pertinenze, non rientranti nei casi precedenti (a titolo esemplificativo: abitazioni sfitte, abitazioni a disposizione, abitazione locata a canone non concordato, abitazioni in uso gratuito, eccetera)
1,06%	Immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986
1,06%	Immobili di categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati) e D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro)
1,00%	Immobili appartenenti alla categoria catastale C, ad esclusione di C/1 (Negozi e botteghe) e C/3 (Laboratori per arti e mestieri), non ricompresi nelle categorie precedenti
0,87%	Aliquota ordinaria (tutti gli immobili non compresi in alcuna delle categorie precedenti, quali immobili di categoria B, C/1, C/3, D, terreni agricoli, aree edificabili, eccetera)
0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale

2. ricordare che, a partire dal 2020, le deliberazioni in materia tributaria:
 - acquistano *efficacia* dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

- esplicano i loro *effetti* dal 1° gennaio dell'anno di adozione, se approvate nei termini di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e se inviate dall'Ente entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicate entro il termine del 28 ottobre;
- 3. incaricare il responsabile del Servizio Tributi:
 - della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
- 4. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A e B);

Quindi il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di rendere immediatamente operative le modifiche delle aliquote di cui sopra, con successiva votazione e con voti:

Presenti al voto	n. 24
Favorevoli	n. 18
Contrari	n. 5 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli, Chiavacci, Battini)
Astenuti	n. 1 (Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

=====